



**Comune di San Canzian d'Isonzo**  
Provincia di Gorizia



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

**OGGETTO:**

# **SCHEDA PROGETTUALE**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI  
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E  
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA  
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**CUP E14H20000870006**

- RELAZIONE GENERALE LAVORI E BENI
- ELENCO PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA
- QUADRO ECONOMICO
- FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE
- PLANIMETRIE

**STAZIONE  
APPALTANTE:**

**Comune di San Canzian d'Isonzo**

San Canzian d'Isonzo, 07 settembre 2020

**IL TECNICO**

p.i. Paolo Pizzignacco

## RELAZIONE GENERALE LAVORI E BENI

### Descrizione stato di fatto e carattere estetico ambientale dell'immobile interessato

Il complesso scolastico di Pieris è ubicato in un'area di recente espansione abitativa della frazione omonima ed è costituito da un insieme di cinque edifici raccordati da un corridoio centrale semi interrato disposti in uno spazio rettangolare di circa 24.000 mq, con accesso su uno dei lati corti della figura e nella mezzeria di uno dei lati maggiori parallelamente a cui, recentemente, è stata realizzata una strada. Gli edifici presentano alla due estremità: il corpo mensa, segreteria-ingresso ed il corpo della palestra. L'uso della palestra è principalmente scolastico ma è utilizzato anche per le associazioni sportive e per le attività socio culturali locali. Lungo l'asse del corridoio sono posti alternativamente tre corpi scolastici ognuno disposto a quattro livelli in altezza.

Tale complesso è stato realizzato in più lotti a partire dagli anni settanta del secolo XX, con chiare linee moderne e presenta una serie di problematiche di conservazione, manutenzione ed obsolescenza che richiedono la necessità di vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o di adeguamento .

Il complesso gode di ampi spazi verdi che circondano tutti i corpi organizzati su diversi livelli di calpestio. Parallelamente alla strada di recente realizzazione esiste una pista di atletica. Negli spazi verdi trovano collocazione alcuni edifici tecnici come la c.t..

Il complesso scolastico con il suo aspetto architettonico moderno caratterizza questa area dell'insediamento urbano e costituisce un esempio di architettura moderna.

I corpi "A", "B" e "C", relativi alla Scuola Media ed alla Scuola Elementare, di forma tendente al rettangolo, che sono composti: al primo livello da uno spazio di relazione centrale, con ambienti di servizio tecnici, ripostigli e due gruppi di servizi per gli alunni. Lo spazio di relazione è collegato a quello del corridoio centrale, lungo cui è disposto un ulteriore servizio igienico con ripostiglio ed unito con i livelli superiori tramite due scale: una centrale con andamento a "T", ed una a doppia rampa, che porta ai laboratori, al secondo livello e ad uno spazio pluri disciplinare definito "torretta", al quarto livello. Il secondo livello è composto da uno spazio di testa con un ambiente distributivo centrale e due laboratori laterali; è accessibile tramite le scale a doppia rampa. Sotto il secondo livello, semi interrata è disposto un locale per l'impianto di riscaldamento. Il terzo livello è composto da uno spazio distributivo centrale, di cui alcune parti a piena altezza rispetto agli altri livelli, con le aule poste lungo i lati lunghi del rettangolo e divise dallo spazio distributivo da pareti a soffietto.

Le aule sono generalmente divise tra loro da pareti parzialmente scorrevoli ed hanno un lato completamente vetrato che dà sull'esterno.

Le costruzioni sono architettonicamente caratterizzate da una copertura a "V", dalle ampie pareti vetrate, dalla presenza dei frangisole esterni o brèil soleil, e dall'uso interno ed esterno del calcestruzzo a vista.

L'accesso ai vari corpi di fabbrica dell'intero complesso scolastico avviene con la porta posta sul lato corto del rettangolo, al primo livello e dall'interno, attraverso il corridoio-tunnel che collega i corpi di fabbrica medesimi; inoltre può avvenire attraverso le porte delle aule e dei laboratori, al secondo e terzo livello.

Gli interventi operano su un immobile non soggetto a verifica di sussistenza di vincolo da parte della Soprintendenza ai beni storici, architettonici, artistici ed ambientali del Friuli Venezia Giulia, quindi in fase di progetto definitivo non si deve richiedere le opportune autorizzazioni al suddetto Ente.

## **Dati principali**

si riportano le seguenti dati principali del plesso scolastico "Dante Alighieri" di Pieris - **Codice Edificio MIUR GO100656:**

- **"Scuola Media"** – Scuola Secondaria di I° grado – "Dante Alighieri" – Codice Edificio MIUR GOEE808031
  - 8 aule
  - 6 laboratori
  - 2 aule di sostegno
  - 1 sala insegnanti
  - Palestra, usufruita anche dalla Scuola Elementare;
  
- **"Scuola Elementare"** – Scuola Primaria – "Giosuè Carducci" – Codice Edificio MIUR GOMM80801T
  - 8 aule
  - 2 laboratori
  - Mensa, usufruita anche dalla Scuola Media
  
- **"Direzione Didattica"** – Presidenza Istituto Comprensivo
  - Uffici di presidenza
  - Segreteria ed uffici amministrativi

## **Criteri progettuali utilizzati nell'intervento**

L'intervento proposto si propone di adeguare tale complesso scolastico, nei limiti della spesa finanziata, mediante i seguenti lavori e forniture di beni:

- la realizzazione di adeguati percorsi di collegamento esterni per realizzare viabilità separate "anticontagio";

- la fornitura di mobili “reception” con scrivania e paretina screen frontal “anticontagio” per le bidelle rie del complesso scolastico;
- la fornitura di un tappeto copripavimento da posizionare nella palestra, atto garantire l'utilizzo di tale struttura per attività complementari a quelle scolastiche (es. saggio musicale, con posizionamento di strumenti ed attrezzature ovvero altre attività), garantendo il distanziamento sociale.

Oltre alle misure di distanziamento sociale introdotte a seguito dell'epidemia del Covid-19, si è tenuto conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e delle altre normative in tema di sicurezza.

I criteri principali relativi alle scelte progettuali riguardano la sicurezza, la praticità di utilizzo e l'impatto estetico.

### **Lavori di realizzazione di percorsi di collegamento esterno**

Come indicato nella descrizione dello stato di fatto del complesso scolastico, gli ingressi nelle aule avvengono principalmente attraverso il corridoio-tunnel centrale ma anche attraverso le uscite di sicurezza previste nelle aule.

La realizzazione adeguati percorsi di collegamento esterni per realizzare viabilità separate “anticontagio” permette, nell'ambito dell'organizzazione scolastica, una maggior flessibilità nei percorsi in relazione al distanziamento sociale e alla necessità di evitare assembramenti negli spazi comuni.

I percorsi esterni, realizzati come da computo metrico estimativo, sono individuati nel loro sviluppo indicativo nella planimetria allegata.

### **Fornitura di mobili “reception”**

La fornitura di mobili “reception” con scrivania e paretina screen frontal “anticontagio” per le bidellerie del complesso scolastico è una necessità principalmente volta a tutelare la salute dei lavoratori nel caso di eventuale esposizione al virus.

Si prevede la fornitura, senza installazione, di due mobili, uno per la bidelleria della scuola elementare e uno per la bidelleria della scuola media.

Tali mobili dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Top superiore adeguatamente sagomato;

Top superiore, inferiore e frontale in melamminico o equivalente, facilmente pulibile e disinfettabile, con colori chiari e adeguati all'ambiente scolastico;

Spessore 28 mm.

Idoneo pannello di protezione anticontagio, con struttura in alluminio o equivalente e vetro temperato o policarbonato da 4 mm;

Idonea feritoia per il passaggio delle documentazioni o altro.

Misure indicative:

Altezza complessiva fino al top superiore - 105 cm;

Ingombro di profondità complessivo, top superiore ed inferiore inclusi – 106 cm;

Larghezza scrivania – 180 cm;

### **Fornitura di tappeto copripavimento**

La fornitura di un tappeto copripavimento da posizionare nella palestra, atto permettere lo svolgimento di attività complementari a quelle scolastiche (es. saggio musicale, con posizionamento di strumenti ed attrezzature ovvero altre attività), garantendo il distanziamento sociale e la corretta fruizione di tale spazio nel rispetto delle norme “anticontagio”.

Infatti su tale manufatto potranno essere adeguatamente segnalati i punti in cui posizionarsi, rispettando le distanze previste dalle norme vigenti.

Inoltre lo stesso potrà essere facilmente rimosso e immagazzinato per permettere le attività scolastiche di educazione motoria e le attività di allenamento e sportive.

Tale manufatto dovrà essere realizzato in materiale plastico (gomma, pvc o similare), adatto all'utilizzo intensivo, atto a sopportare carichi concentrati (tavoli, sedie, treppiedi o similari).

Dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

Rispetto delle norme EN UNI 13501 – 14041

Classe di reazione al fuoco 1

Adeguata resistenza all'abrasione

Adeguata resistenza al punzonamento

Facilmente arrotolabile e riponibile

## ELENCO PREZZI UNITARI

### Lavori di realizzazione di percorsi di collegamento esterno

	Descrizione lavori	u.m.	prezzo unitario
1	Scavo di livellamento per circa 15 cm compreso la compattazione del terreno per la successiva realizzazione della caldana	mq	€ 8,00
2	Rivestimento con piastre pedonabili in graniglia di cemento, posate su letto di malta di cemento di adeguato spessore Compresi eventuali adattamenti, tagli, sfridi, il livellamento ed ogni ulteriore onere	mq	€ 35,00
3	Sostituzione di chiusini di pozzetti esistenti con altri in vassoio di acciaio. Compreso il rivestimento a perfetta regola d'arte con parti di piastre in granigli di cemento, come nelle aree circostanti.  Compreso l'onere della messa in quota ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n.	€ 82,00
4	Esecuzione di massetto/caldana in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20 avente Classe C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura, compresa rete elettrosaldata da 9 mm a maglie 20x20 cm. Spessore 10 cm  Ogni onere compreso per dare il manufatto a perfetta regola d'arte.	mq	€ 40,00
	Esclusa IVA al 4%.		

**Fornitura di mobili “reception”**

	<b>Descrizione manufatto</b>	<b>u.m.</b>	<b>prezzo unitario</b>
1	<p>Fornitura di due mobili “reception” con scrivania e paretina screen frontal “anticontagio” per le bidellerie delle scuole elementari e medie del complesso scolastico Dante Alighieri di Pieris, con le seguenti caratteristiche minime:</p> <p>Top superiore adeguatamente sagomato</p> <p>Top superiore, inferiore e frontale in melamminico o equivalente, facilmente pulibile e disinfettabile, con colori chiari e adeguati all’ambiente scolastico</p> <p>Spessore 28 mm.</p> <p>Idoneo pannello di protezione anticontagio, con struttura in alluminio o equivalente e vetro temperato o policarbonato da 4 mm;</p> <p>Idonea feritoia per il passaggio delle documentazioni o altro.</p> <p>Misure indicative - Altezza complessiva fino al top superiore - 105 cm - Ingombro di profondità complessivo, top superiore ed inferiore inclusi – 106 cm; - Larghezza scrivania – 180 cm</p> <p>La fornitura si intende franco complesso scolastico. Esclusa IVA al 22%.</p>		
		n	€ 500,00

**Fornitura di tappeto copripavimento**

	<b>Descrizione manufatto</b>	<b>u.m.</b>	<b>prezzo unitario</b>
1	<p>Fornitura di un tappeto copri pavimento in materiale plastico (gomma, pvc o similare), adatto a un da posizionare nella palestra, atto permettere lo svolgimento di attività complementari a quelle scolastiche, atto a sopportare carichi concentrati (tavoli, sedie, treppiedi o similari).</p> <p>Realizzato nel rispetto delle norme EN UNI 13501 – 14041 e con reazione al fuoco in classe 1, debitamente certificata.</p> <p>Resistente all'abrasione, al punzonamento, facilmente arrotolabile e riponibile</p> <p>La fornitura si intende franco complesso scolastico. Esclusa IVA al 22%.</p>		
		mq	€ 20,60



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### Lavori di realizzazione di percorsi di collegamento esterno

	Descrizione lavori	u.m.	prezzo unitario	quantità	importi
1	Scavo di livellamento per circa 15 cm compreso la compattazione del terreno per la successiva realizzazione della caldana	mq	€ 8,00	191,00	€ 1.528,00
2	Rivestimento con piastre pedonabili in graniglia di cemento, posate su letto di malta di cemento di adeguato spessore Compresi eventuali adattamenti, tagli, sfridi, il livellamento ed ogni ulteriore onere	mq	€ 35,00	249,00	€ 8.715,00
3	Sostituzione di chiusini di pozzetti esistenti con altri in vassoio di acciaio. Compreso il rivestimento a perfetta regola d'arte con parti di piastre in granigli di cemento, come nelle aree circostanti.  Compreso l'onere della messa in quota ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	n.	€ 82,00	18,00	€ 1.476,00
4	Esecuzione di massetto/caldana in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata granulometria di dimensioni max. mm 20 avente Classe C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa, lisciatura, compresa rete elettrosaldata da 9 mm a maglie 20x20 cm. Spessore 10 cm  Ogni onere compreso per dare il manufatto a perfetta regola d'arte.	mq	€ 40,00	191,00	€ 7.640,00
	Esclusa IVA al 4%.				
	<b>TOTALE COMPUTO METRICO</b>				<b>€ 19.359,00</b>

**Fornitura di mobili “reception”**

	<b>Descrizione manufatto</b>	<b>u.m.</b>	<b>prezzo unitario</b>	<b>quantità</b>	<b>importi</b>
1	<p>Fornitura di due mobili “reception” con scrivania e paretina screen frontal “anticontagio” per le bidellerie delle scuole elementari e medie del complesso scolastico Dante Alighieri di Pieris, con le seguenti caratteristiche minime:</p> <p>Top superiore adeguatamente sagomato</p> <p>Top superiore, inferiore e frontale in melamminico o equivalente, facilmente pulibile e disinfettabile, con colori chiari e adeguati all’ambiente scolastico</p> <p>Spessore 28 mm.</p> <p>Idoneo pannello di protezione anticontagio, con struttura in alluminio o equivalente e vetro temperato o policarbonato da 4 mm;</p> <p>Idonea feritoia per il passaggio delle documentazioni o altro.</p> <p>Misure indicative - Altezza complessiva fino al top superiore - 105 cm - Ingombro di profondità complessivo, top superiore ed inferiore inclusi – 106 cm; - Larghezza scrivania – 180 cm</p> <p>La fornitura si intende franco complesso scolastico. Esclusa IVA al 22%.</p>				
		n	€ 500,00	2,00	€ 1.000,00

**Fornitura di tappeto copripavimento**

	<b>Descrizione manufatto</b>	<b>u.m.</b>	<b>prezzo unitario</b>	<b>quantità</b>	<b>importi</b>
1	<p>Fornitura di un tappeto copripavimento in materiale plastico (gomma, pvc o similare), adatto a un da posizionare nella palestra, atto permettere lo svolgimento di attività complementari a quelle scolastiche, atto a sopportare carichi concentrati (tavoli, sedie, treppiedi o similari).</p> <p>Realizzato nel rispetto delle norme EN UNI 13501 – 14041 e con reazione al fuoco in classe 1, debitamente certificata.</p> <p>Resistente all'abrasione, al punzonamento, facilmente arrotolabile e riponibile</p> <p>La fornitura si intende franco complesso scolastico. Esclusa IVA al 22%.</p>				
		mq	€ 20,60	240,00	€ 4.944,00

## **ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA**

A seguito delle valutazioni del Responsabile dei Lavori si da atto che trattasi di un intervento per il quale si prevede la presenza di un'unica impresa e quindi, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/08, si prescinde dalla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla nomina del Coordinatore per la Progettazione.

L'Impresa affidataria presenterà, pertanto, solamente il Piano Operativo di Sicurezza.

L'analisi progettuale dei costi relativi alla sicurezza sono i seguenti:

### **Stima dei costi della sicurezza**

1.1

Dispositivi di adeguamento alle indicazioni normative e ai protocolli per il contenimento della diffusione COVID-10, comprensivo di cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19, nolo termometro e verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere, sanificazione dei mezzi per raggiungere il cantiere, dei mezzi d'opera e delle attrezzature, sanificazione dei locali ad uso servizio igienico, dpi individuali (mascherine, guanti) e fornitura idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani;

**€ 100,08**

2.1

Allestimenti di aree temporanee di lavoro per esecuzione di opere che interferiscono con lavorazioni esterne al cantiere. Compreso la necessità di pulire zone che devono essere restituite a fine giornata lavorativa. Installazione di bagno chimico e di segnaletica di sicurezza in alluminio, da terra, estintore a polvere, dpi individuali (guanti, mascherine, caschetto,...).

**€ 388,00**

### **TOTALE ONERI SICUREZZA LAVORI**

**€ 488,08**

### **Stima dei costi della sicurezza - Fornitura di mobili "reception"**

Costi della sicurezza relativi alla fornitura dei mobili "reception", così come descritti nell'elenco prezzi

**€ 40,00**

### **Stima dei costi della sicurezza - Fornitura di tappeto copripavimento**

Costi della sicurezza relativi alla fornitura del tappeto copripavimento, così come descritti nell'elenco prezzi

**€ 48,00**

## QUADRO ECONOMICO

### A Lavori a base di gara :

	Euro	19.359,00
A.1.1 Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso		
	Euro	488,08
A.1.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		
Totale lavori	<b>Euro</b>	<b>19.847,08</b>
A.2.1 Fornitura di mobili anticontagio	Euro	1.000,00
A.2.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	40,00
Totale mobili	<i>Euro</i>	<i>1.040,00</i>
A.3.1 Fornitura di copripavimento delimitatore	Euro	4.944,00
A.3.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	48,00
Totale tappeto	<i>Euro</i>	<i>4.992,00</i>
Totale forniture di beni	<b>Euro</b>	<b>6.032,00</b>
<b>Totale lavori e forniture</b>		<b>25.879,08</b>

### B Somme a disposizione dell'Amministrazione

		Euro	793,88
I.V.A. su lavori	4,00%		
		Euro	1.327,04
B.1 I.V.A. su forniture di beni	22,00%		
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>2.120,92</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO Euro 28.000,00**

# FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE LAVORI

## Art 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i **Lavori di realizzazione di percorsi di collegamento esterno**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Foglio condizioni esecutive, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento verrà acquisito al momento della gara d'appalto mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **E14H20000870006**.

## Art 2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a: **a corpo**

L'importo complessivo dei lavori ed oneri a base di gara compresi nell'affidamento ammonta ad Euro **19.847,08** oltre IVA, di cui Euro **19.359,00** per lavori ed Euro **488,08** per oneri per la sicurezza.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Foglio di condizioni esecutive e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

### **Art. 3**

## **VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le modifiche di lieve entità all'interno dell'esecuzione, senza variazioni dell'importo contrattuale, potranno essere disposte dalla direzione lavori in conformità alle vigenti disposizioni

### **Art. 4**

## **OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Foglio condizioni esecutive e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

### **Art. 5**

## **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Premesso che, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio costituisce la forma del sinallagma contrattuale.

Sono parte integrante di tale contratto di appalto, oltre al presente Foglio di Condizioni Esecutive, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in

contrasto con il presente Foglio condizioni esecutive o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) l'elenco dei prezzi unitari;
- b) gli elaborati di progetto, che costituiscono la presente scheda.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – Foglio condizioni esecutive - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Foglio condizioni esecutive avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

## **Art. 6**

### **QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE**

Per i lavori qui indicati è sufficiente l'iscrizione dell'Appaltatore ad una CCIAA o ad altra istituzione equivalente di un altro paese della Comunità Europea.

## **Art. 7**

### **FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.



L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

## **Art. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

## **Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, considerato che l'appalto rientra nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 36 del decreto medesimo e considerata la tipologia delle lavorazioni e l'importo delle stesse, si prescinde dalla richiesta della garanzia definitiva.

## **Art. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

Eventuali subappalti potranno essere autorizzati nel limite dei principi stabiliti con le sentenze della Corte di Giustizia Europea - Sezione V - dd. 26 settembre 2019, causa 63/2018 e dd. 27 novembre 2019, causa 402/2018, ovvero nei limiti delle normative in vigore al momento dell'istanza di subappalto.

## **Art. 11 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE**

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre **quarantacinque** giorni dalla data del contratto ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

**L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine complessivo di giorni 35 naturali e consecutivi dalla data dei verbali di consegna dei lavori.**

## **Art. 12 PENALI**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

### **Art. 13 SICUREZZA DEI LAVORI**

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del Piano Operativo di Sicurezza, presentato dal medesimo.

Pertanto non è prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 15 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento o ad altra percentuale stabilita dalla Legge, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **L'Appaltatore avrà diritto a un unico pagamento a saldo.**

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

### **Art. 16 CONTO FINALE**

**Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.**

Qualora il Direttore dei Lavori assegni un ulteriore termine, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DM 7 marzo 2018, n. 49, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, tale termine decorrerà dalla scadenza del termine concesso.

### **Art. 17**

#### **ULTIMAZIONE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione semplificato emesso dal direttore dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

### **Art. 18**

#### **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, di cui al Codice Civile, alla vigente normative in materia di lavori pubblici, sicurezza, responsabilità civili e nei confronti del personale dipendente e al presente Foglio di condizioni esecutive.

### **Art. 19**

#### **PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE**

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'impresa appaltatrice, salvo diverso esplicito riferimento nella singola voce di Elenco Prezzi.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in loco, prima del loro conferimento in discarica per la parte non riutilizzabile, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

### **Art. 20**

#### **GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO**

## **Disciplina relativa alle contestazioni e riserve di cui all'art. 9 del D.M. 49/2018**

Le presenti disposizioni si armonizzano con le specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 [art. 107, comma 4 ("Sospensione"), art. 205 commi 2 e 3 ("Accordo bonario per i lavori") e l'art. 163, comma 3 ("Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile")] e, quanto alla fase di collaudo, nel D.P.R. 207/2010 (art. 215, comma 3; art. 217, comma 1, lett. o); art. 225, comma 3; art. 233, commi 2 e 3; art. 234, comma 1, lett. d) e comma 2).

### **1. Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore.**

1. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, forniture o servizi, verrà osservata la seguente procedura:

**a)** il Direttore dei Lavori (di seguito "D.L.") oppure il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito "D.E.C.") – in caso di servizi e forniture - o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Procedimento (da ora in poi "R.U.P.") le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, forniture o servizi;

**b)** il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;

**c)** la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità (nel caso di lavori) o nel documento corrispondente nel caso di forniture e servizi (nel caso di forniture e servizi) in occasione della sottoscrizione.

2. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni che riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:

**a)** il D.L./D.E.C. redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni;

**b)** ove il verbale venga redatto in assenza dell'imprenditore, copia del medesimo verrà comunicata all'esecutore per la presentazione delle proprie osservazioni entro 8 (otto) giorni dal relativo ricevimento;

**c)** decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente in assenza di osservazioni da parte dell'esecutore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;

**d)** l'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori oppure nel documento corrispondente nel caso di forniture e servizi.

### **2. Le riserve**

#### **2A. Riserve iscritte nel registro di contabilità.**

**2.1.** Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 49/2018 ("*...il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori...*"), le riserve nel caso di lavori sono normalmente apposte sul registro di contabilità, che è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nell'ipotesi in cui, considerata la natura della fornitura o del servizio, Interporto non avesse predisposto un registro di contabilità o altro documento analogo, le riserve andranno formulate entro 15 giorni dall'accadimento o dalle misurazioni mediante una comunicazione a mezzo PEC.

**2.2.** Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

**2.3.** Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici giorni), le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso di forniture e servizi e di mancanza del registro di contabilità o documento analogo dovrà seguire una comunicazione a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni.

**2.4.** Il D.L./D.E.C., nei successivi 15 (quindici giorni), espone nel registro o in documento analogo le sue motivate deduzioni. Se il D.L./D.E.C. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Interporto dovesse essere tenuto a sborsare.

**2.5.** Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro/documento analogo nel termine sopraindicato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati (o nell'ipotesi in cui siano decorsi 15 giorni dagli accadimenti), i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

**2.6.** Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.L./D.E.C. può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie; nel caso di forniture e servizi in documento analogo (quale, a titolo esemplificativo, il giornale delle presenze). In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

## **2B. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità**

**2.1.** In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le riserve dell'appaltatore in merito alla consegna e/o fine dei lavori/servizi/forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di consegna o fine lavori/servizi/forniture.

**2.2.** In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le riserve dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori/ servizio/fornitura sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori/servizio/fornitura, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori/servizio/fornitura.

**2.3.** In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità (o a mezzo PEC), non appena reso disponibile.

## **3. Forma e contenuto delle riserve.**

**3.1.** L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.L./D.E.C., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori/la regolarità del servizio/fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

**3.2.** Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole (o comunicate a mezzo PEC). Le riserve devono essere



confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo (o pagamento), salva la espressa conferma sul conto finale: diversamente si intendono abbandonate.

**3.3.** Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.

**3.4.** La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **4. La definizione delle riserve e l'accordo bonario.**

4.1. Ogni riserva dell'Appaltatore dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.

4.2. La definizione della riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 205 ed all'art. 206, D.Lgs. 50/2016, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 5.

4.3. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Interporto e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### **5. Accordo bonario per i lavori, i servizi e le forniture.**

5.1. La presente disposizione trova integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, trova applicazione solamente ove compatibile ed ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero insorgere controversie avuto riguardo all'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

5.2. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:

a) il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 5.2.; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'appaltatore sarà pari al 15 per cento dell'importo del contratto;

b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;

c) in ogni caso possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26, D.Lgs. 50/2016;

d) prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il R.U.P. attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5.3. Il D.L. dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui al comma 5.2., trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

5.4. Il R.U.P. valuta preventivamente ed obbligatoriamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 5.2..

5.5. In casi eccezionali da valutare caso per caso, il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.3., acquisita la relazione riservata del D.L. e, ove

costituito, dell'organo di collaudo, ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.3..

5.6. Il R.U.P. - oppure l'esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario (o, nei casi in cui sia stato previsto, gli arbitri).

5.7. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

## **6. La definizione di nuovi prezzi e le riserve.**

6.1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del contratto, ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezziari di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

6.2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati da Interporto, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, Interporto può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **7. Il recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve.**

7.1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile ad Interporto, l'esecutore ha diritto

al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all'art. 5, comma 12 del DM 49/2018. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all'art. 5, comma 13, DM 49/2018.

7.2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 7.1., debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

7.3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

7.4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 7.3. è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

## **8. I lavori in somma urgenza e le riserve.**

8.1. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **9. La disciplina del collaudo e le riserve (lavori).**

9.1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 4 e 5, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente documento.

9.2. Il R.U.P. trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del D.L. sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente documento.

9.3. Il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

9.4. L'appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

9.5. A collaudo ultimato l'organo di collaudo trasmette al R.U.P. tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

9.6. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

9.7. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente documento; il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del RUP o della commissione, ove eventualmente costituita ai sensi del comma 5.5. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

9.8. La medesima procedura si applica anche in ipotesi di redazione del certificato di regolare esecuzione.

## **10. Il certificato di ultimazione delle prestazioni.**

10.1. Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

## **11. Ulteriori disposizioni sulle riserve.**

11.1. Restano ferme tutte le norme sulle riserve che siano contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in altre norme dell'ordinamento.

## **12. Arbitrato**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Gorizia ed **è esclusa la competenza arbitrale.**

### **Art. 21**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

## **Art. 22 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI**

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

## **Art. 23 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

### **Generalità**

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato oltre a quanto già indicato nel precedente articolo "Lavori Compensati a Corpo".

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione Lavori, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

### **Contabilizzazione dei lavori a corpo**

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

### **Contabilizzazione delle varianti o per eventuali lavori a misura aggiuntivi**

Nel caso di eventuali lavori o provviste "a misura" le quantità verranno misurate in contraddittorio, in base alle effettive quantità eseguite.

Qualora le opere eseguite risultassero di dimensioni maggiori rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali o rispetto a quanto ordinato dalla Direzione Lavori, le eccedenze non verranno contabilizzate.

Nel caso in cui la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso verranno tollerate dimensioni minori da quelle previste oppure ordinate. In tale evenienza i lavori medesimi potranno essere motivo per il rifacimento a cura e spese dell'Appaltatore.

Risulta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara.

## **Art. 24 MATERIALI A PIE' D'OPERA**

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a piè d'opera ed il suo accredito in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non superiore alla metà del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto, e solo qualora l'appaltatore ne faccia esplicita richiesta.

I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accredito del loro importo nei pagamenti in acconto;
- d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

# PLANIMETRIE INDICATIVE



